

**polizza assicurativa**

(in bollo)

Alla Cortese attenzione di:

Nome
Via
Città
Prov. / CAP

**PREMESSO**

- che la ditta  con sede in  (raente"), ammessa a finanziamento con DDG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi della Misura \_\_\_\_\_ del PO FEAMP 2014/2020 di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- che in conformità dei predetti atti presta una cauzione di € ( \_\_\_\_\_ ), pari al 100% dell'anticipazione richiesta, a **garanzia** degli obblighi derivanti dalla concessione del finanziamento;

la , C.F.   
via , città   
nella persona di  (in seguito denominata Società) iscritta agli albi previsti dalla disciplina vigente, con la presente polizza alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente liquidatore, fino alla concorrenza di €  (  ) a garanzia della corretta partecipazione all'Avviso pubblico nonché degli obblighi da esso derivanti di cui in premessa.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**ART. 1 - DISCIPLINA GENERALE**

La presente polizza è disciplinata dalle norme contenute nel Reg. (CE) n. 2220/85 del 22/07/1985 e successive modifiche nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

## **ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA**

La garanzia ha una validità corrispondente al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle attività formalmente approvato e cioè fino al \_\_\_\_\_, data di ultimazione e chiusura dell'intervento finanziato. La presente garanzia fideiussoria si intende tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea con notifica alla Assicurazione darà comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata e comunque detto svincolo avverrà previa richiesta scritta del beneficiario.

## **ART. 3 - PROROGA DELLA DURATA DELLA GARANZIA E SUPPLEMENTO DEL PREMIO**

Nell'ipotesi di proroga della garanzia di cui all'art. 2 il Contraente è tenuto al pagamento di un supplemento di premio per il periodo di maggior durata rispetto a quello iniziale; il mancato pagamento di tale supplemento non potrà essere opposto all'Ente liquidatore.

Il Contraente è obbligato al pagamento del supplemento di premio fino a quando non sarà pervenuta apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente liquidatore che libera la Società medesima da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

## **ART. 4 - RICHIESTA DI PAGAMENTO**

La Società garantisce all'Ente liquidatore, fino alla concorrenza dell'importo assicurato il pagamento delle somme che l'Ente liquidatore richiederà al Contraente. Detta garanzia copre anche l'ipotesi di fallimento, di liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa del Contraente, di amministrazione controllata o concordato preventivo. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti del periodo compreso tra la data dell'erogazione e quello del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento.

## **ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La Società si obbliga a versare, a meno che abbia già provveduto il Contraente, a prima richiesta e senza eccezione alcuna, le somme richieste dall'Ente liquidatore entro quindici giorni dalla data della suddetta comunicazione alla Società, anche in presenza di eccezioni da parte del Contraente. La Società è surrogata nei limiti della somma pagata all'Ente liquidatore in tutti i suoi diritti, ragioni ed azioni verso il contraente ed i suoi aventi causa.

## **ART. 6 - RINUNCIA AL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL CONTRAENTE E ALLE ECCEZIONI**

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente, di cui all'art. 1944 del C.C. La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1955 e 1957 C.C. La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 C.C. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti dell'Ente liquidatore.

## **ART. 7 - CONTROVERSIE**

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Ente liquidatore è quello di

**LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE**

li

**IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1955, 1957, 1242, 1247 C.C. nonché quelle relative alla deroga alla competenza del foro giudicante.

li

**IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ**

